



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2026

N. 722

Data 12/05/2026

OGGETTO: PROCEDURE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. E SS.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PROCEDURE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. E SS.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO CHE:

- le operazioni di cambio divisa e per il passaggio delle consegne rappresentano attività preparatorie alla prestazione lavorativa del personale operante in ambito sanitario, e, pertanto, vengono considerate alla stregua di un obbligo immanente alla professione medesima;
- il silenzio del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 - integrato dal C.C.N.L. del Comparto Sanità del 20 settembre 2001 - in ordine alla citata tematica ha favorito l'emersione della problematica attinente l'esistenza oppure meno di un obbligo di far confluire il tempo dedicato a tali attività nella nozione di orario di lavoro retribuito;
- tale circostanza ha determinato il proliferare, sull'intero territorio nazionale, di azioni giudiziarie promosse da lavoratori che hanno investito la Magistratura del Lavoro affinché venisse accertato il loro diritto ad una retribuzione aggiuntiva per il tempo impiegato ad effettuare le attività di vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne;
- la Corte di Cassazione, in una serie di pronunce recenti, emesse in cause relative all'accertamento del diritto alla retribuzione per il c.d. "tempo tuta" in ambito sanitario (*ex pluribus* ordinanze n. 11614/2016, n. 1175/2016, n. 23082/2016, n. 3705/2017), ha ampiamente affermato che l'attività di vestizione/svestizione è retribuibile solo nel caso in cui vi sia eterodirezione del datore di lavoro, che ne disciplina tempo, modo e luogo di esecuzione, e ha osservato, tra l'altro, che l'utilizzo della divisa da lavoro discende da precise norme imperative poste a presidio di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie e non rappresenta il frutto di un'imposizione unilaterale di convenienza aziendale del datore di lavoro;
- l'importante arresto giurisprudenziale richiamato - cui, peraltro, hanno fatto seguito numerose conformi pronunce successive, ha trovato una ulteriore specificazione nell'ordinanza n. 10675 del 19.4.2016 che, conclusivamente, ha ritenuto che un eventuale scostamento orario tra la timbratura e l'orario del turno va collegato "*all'attività preparatoria della prestazione e che, in assenza di prova di un'espressa disposizione aziendale, tale attività preparatoria non postula un ulteriore corrispettivo*";
- stante l'evidente analogia con le fattispecie giuridiche oggetto delle cause promosse dal personale aziendale, nel tutelare le proprie ragioni, la A.S.L. di Pescara si è costantemente allineata all'opzione ermeneutica propugnata dalla Suprema Corte di Cassazione eccependo l'assenza del requisito della eterodirezione su descritto per non aver emesso disposizioni volte a disciplinare l'esecuzione e/o la coercizione dell'attività di vestizione/svestizione ed evidenziando, al contempo, come i lavoratori ricorrenti non abbiano mai dato prova né della sussistenza della c.d. eterodirezione né dell'innalzamento da dieci a venti dei minuti di prolungamento turno per vestizione e cambio turno già riconosciuti in azienda laddove effettivamente obliterati entro limiti temporali predeterminati;
- nonostante la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia, la Giurisprudenza di merito ha seguito un orientamento non unanime e conforme tanto che, a fronte di identiche situazioni, sono state rese sentenze talvolta favorevoli per l'Azienda, talora contrarie;

- la Suprema Corte di Cassazione, decidendo sulle vicende che hanno coinvolto l’Azienda, ha riconsiderato la posizione precedentemente assunta, in quanto ha stabilito che: “... *che quanto al tempo per la vestizione/svestizione, la giurisprudenza di questa Corte, che lo considera tempo di lavoro ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’atto rientra nell’obbligo di diligenza preparatoria e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. n. 9215/2012), non è invocabile nel caso in esame, in quanto, non essendo detta attività svolta nell’interesse dell’azienda bensì dell’igiene pubblica, essa deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’AUSL*”, riconoscendo il diritto ad una retribuzione aggiuntiva soltanto per “*il tempo effettivo eventualmente di volta in volta utilizzato dal lavoratore per la vestizione e svestizione della divisa e per il passaggio di consegne*” (Cassazione Civ. ordinanze nn. 27799/17 e 12935/2018);
- nel contempo, i tempi di vestizione e svestizione e quelli per il passaggio di consegne hanno trovato puntuale disciplina nel CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018 che, all’art. 27, comma 11 e comma 12, ha declinato le condizioni alla presenza delle quali i tempi per l’espletamento delle predette attività possono essere computati come orario di lavoro. Segnatamente, il comma 11 prevede che: “*Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere*” mentre il successivo comma 12 stabilisce i tetti di tempo massimi nei termini che seguono: “*Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere*”;
- la normativa contrattuale sopravvenuta, rileva come norma di interpretazione con riferimento al tempo dell’indennità che occupa pari a 10 o 15 minuti (a seconda della tipologia di turno) e non 20 minuti come stabilito in passato dal Giudice di merito, con applicazione retroattiva;
- alle nuove esigenze contrattuali, la A.S.L. di Pescara si è adeguata con la deliberazione di D.G. n. 1378 del 10.12.2018, avente ad oggetto “Regolamento sull’orario di lavoro del personale di ambito comparto” modificato con deliberazione di D.G. n. 1233 del 15.11.2018;

RILEVATO CHE

- la normativa contrattuale su citata è stata assunta a criterio guida per la Giurisprudenza che si è formata in ordine a richieste aventi ad oggetto periodi precedenti all’entrata in vigore del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018;
- alla luce di quanto detto, è necessario risolvere definitivamente la problematica sottesa alla questione del c.d. “tempo tuta” favorendo la migliore e uniforme gestione dei rapporti di lavoro con il personale turnista in forza presso l’Azienda e prevenendo l’insorgenza di ulteriore contenzioso che determinerebbe un ingiusto sacrificio economico per l’Azienda;
- l’Azienda ha ritenuto opportuno addivenire ad un accordo con i lavoratori dipendenti attinti dalla questione del c.d. tempo tuta che non abbiano richiesto e ottenuto alcun riconoscimento giudiziale del diritto alla retribuzione aggiuntiva per il tempo impiegato ad effettuare le attività di vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne;

PRESO ATTO

- delle adesioni manifestate da alcuni dipendenti alla ipotesi transattiva avanzata dall'Azienda e custodite agli atti, nonché dei conteggi individuali elaborati dal competente Servizio U.O.C. T.E.P. compendiate nella tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- che è necessario procedere alla formalizzazione degli accordi raggiunti secondo quanto previsto dall'art. 410 c.p.c. e seguenti, disposizioni applicabili al caso di specie così come stabilito dall'art. 31, comma 9 della legge del 4.11.2010, n. 183;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

- 1) *Dirigente amministrativo f.f. dell'Ufficio Legale individuato con disposizione di servizio prot. n.0077762 del 18.9.2023;*
- 2) *Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;*
e al conto economico dell'esercizio di competenza:
- 3) *Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria;*

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Per tutto quanto sopra indicato e che qui si intende integralmente richiamato

- 1) **DI AUTORIZZARE** la partecipazione della A.S.L. n. 3 di Pescara alle procedure di conciliazione aventi ad oggetto il riconoscimento di una retribuzione aggiuntiva per il tempo impiegato ad effettuare le attività di vestizione/svestizione e per il passaggio di consegne per il quinquennio precedente all'entrata in vigore del CCNL personale Comparto Sanità triennio 2016-2018, del 21 maggio 2018, da svolgersi alternativamente in una delle forme di rito di cui agli artt. 410 e ss. c.p.c., con il personale indicato nella tabella allegata al presente provvedimento e nei limiti degli importi ivi riportati;
- 2) **DI STABILIRE** che con successivo atto verrà individuato il soggetto al quale conferire la delega a conciliare e transigere ex art. 410 c.p.c.;
- 3) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato nell'albo pretorio online della ASL di Pescara;
- 4) **DI DARE ATTO** che decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n.69/2009 il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale ai sensi della Legge Regionale n.10/2022;
- 5) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento immediata esecutività.

Matricola	Nominativo	2016	2017	2018	Totale MIN	Totale Ore	Ore 2016	Valore €/Ora	Totale Imponibile	Ore 2017	Valore €/Ora	Totale Imponibile	Ore 2018	Valore €/Ora	Totale Imponibile	Totale Imponibile 2016-17-18
		261	490	218	969,00	16,15	4	11,70	€ 50,90	8	12,05	€ 98,42	4	12,05	€ 43,79	193,10 €



Motivo	Reducao	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total	Total D.	
					356	1.620	1.335	987	320	4.618,00	76,97



Nominativo	Anno 2015	Altre risorse	Totale Imponibile	Anno 2016	Altre risorse	Totale Imponibile	Anno 2017	Altre risorse	Totale Imponibile	Anno 2018	Altre risorse	Totale Imponibile
	33	11,70 €	385,32	22	11,70 €	260,33	16	12,14 €	199,65	5	12,58 €	67,08



Nome	Totale
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	€ 912,38



Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Marilea Cantagallo

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesca Rancitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Rossano Di Luzio

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Deliberazione n. 722 del 12/05/2026 ad oggetto:

PROCEDURE DI CONCILIAZIONE EX ART. 410 C.P.C. E SS.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12/5/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato